

*Avv. Francesco Nucara*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*  
*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*  
*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

**On.le Consiglio di Stato**

**Ricorso in appello**

**Per: il Dott. Vincenzo Sofia** nato il 9/11/1981 a Reggio Calabria (RC) c.f. SFOVCN81S09H224N e residente in Reggio Calabria alla Via Villaggio Arghillà Sud n° 11 rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Nucara ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria in Corso G.ppe Garibaldi 468/A presso lo studio dell'Avv. Francesco Nucara (c.f. n° NCRFNC72H16H224C) [pec avv.francesconucara@pec.it ] che la rappresenta e difende in forza di mandato in allegato al presente atto -

- ricorrente -

**Contro: MIUR in persona Minisiro legale rappresentante pro – tempore, l'Ufficio Scolastico Regionale della Calabria, Direzione Generale, in persona del legale rappresentate p.t. rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma;**

resistente -

E NEI CONFRONTI

- di tutti i candidati controinteressati, non specificamente individuabili, che hanno partecipato utilmente al Concorso ordinario STEM 2022 - Classe di concorso A028 MATEMATICA E SCIENZE bandito con provvedimento pubblicato in Gazzetta ufficiale n° 17 dell'1/3/2022 per la Regione Calabria, in relazione ai quali si fa istanza di decreto ex art. 41, co. 4 c.p.a., di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami secondo le modalità esplicitate nell'apposita istanza in calce al presente ricorso.

\*\*\*

**PER LA RIFORMA**

dell'ordinanza n° 173/2023 emessa nell'ambito del procedimento n° 1600/22 R.G. dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sede di Catanzaro nella Camera di Consiglio del 12/04/2023 e depositata in data 13/04/2023, non notificata con la quale è stata rigettata la domanda di sospensione cautelare sul provvedimento di esito negativo

*Avv. Francesco Nucara*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*  
*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*  
*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

della prova orale espletata in data 8 ottobre 2022 presso il plesso di scuola primaria di via Borsellino dell'Istituto Comprensivo Montalto Uffugo Taverna -nell'ambito del Concorso ordinario STEM 2022 - Classe di concorso A028 MATEMATICA E SCIENZE,

\*\*\*

### **FATTO**

Con ricorso iscritto al n° 1600 dell'anno 2022 degli affari contenziosi del TAR di Catanzaro l'odierno ricorrente lamentava la palese ingiustizia del rigetto della domanda di abilitazione avendo partecipato alla CLASSE DI CONCORSO A028 - MATEMATICA E SCIENZE per l'insegnamento bandito con provvedimento D.D.G. 252 del 31 gennaio 2022 dal MIUR pubblicato in Gazzetta ufficiale n° 17 dell'1/3/2022 in verità con profitto.

Lamentava in via preliminare l'omessa motivazione in quanto la Commissione non aveva comunicato i giudizi valutativi per come articolati nelle griglie che costituiscono requisito indefinibile per un preliminare controllo di legalità secondo la stessa normativa concorsuale.

In data 04/01/2023 si costituivano gli Enti convenuti tutti per il tramite della Avvocatura dello Stato e pur contestando la fondatezza del ricorso, depositavano la motivazione della Commissione in base ai criteri di cui diffusamente il ricorso trattava.

Già da qui emerge pertanto la fondatezza del ricorso principale.

A quel punto proprio a seguito dell'esame delle valutazioni rese dalla Commissione si rendeva possibile censurare il verdetto definitivo che appariva palesemente illogico, frutto di palesi contraddizioni ed aporie.

Le stesse erano state tutte esaustivamente riscontrate e censurate nella perizia di parte allegata al presente ricorso per come svolta dal ch.mo prof. E. Bellomo, Docente di Ruolo, classe A060, dal 2001 ad oggi.

*Avv. Francesco Nucara*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*  
*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*  
*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

Le critiche esposte apparivano senza dubbio congrue ed oggettive in quanto fondate sul confronto tra gli elaborati scritti sciolti dal ricorrente e la superficiale e contraddittoria valutazione per come espressa dalla Commissione d'esami.

Vale qui ripercorrere in via preliminare quanto già dedotto nel ricorso principale ed ovvero si esponeva che il dott. Vincenzo Sofia sceglieva come regione la Calabria e si presentava puntualmente presso la sede indicata per lo svolgimento delle prove.

Quindi si sottoponeva alla prova scritta che veniva svolta in data 05/05/2022 presso l'Istituto Einaudi Alvaro di Palmi. L'esame dava esito positivo ed infatti conseguiva il risultato di 70/100 utile al passaggio per la seconda fase ovvero la prova pratica.

Si presentava pertanto in data 01/07/2022 presso la Scuola Secondaria di primo grado di Montalto Uffugo (CS). Anche in questo caso otteneva il risultato positivo di idoneità utile al passaggio della prova successiva. Precisamente riceveva una email con la quale veniva edotto del superamento della prova senza indicazione del punteggio.

Seguiva convocazione per la prova orale che veniva appunto espletata l'8/10/2022 presso l'Istituto Comprensivo Montalto Uffugo Taverna scuola primaria.

Anche questa prova veniva svolta dal ricorrente con massimo impegno ed efficace espressione delle proprie capacità, qualità e competenze.

In particolare il ricorrente si presentava per trattare l'argomento estratto dal titolo: "Organi ed apparati". Cominciava così il colloquio con la Commissione alla quale preliminarmente presentava il proprio elaborato costituito da un c.d. "power point" formato da ben 37 slides. Esse comprendevano tutti i punti specificati nella traccia sorteggiata così approfondendo l'aspetto legislativo, il contesto scolastico, la capacità di utilizzo delle tecnologie, la capacità dell'attività didattica comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche didattiche e metodologiche e di esempi di utilizzo pratico delle tecnologie digitali.

Durante l'esposizione si sviluppava un pertinente colloquio con la Commissione in occasione del quale il ricorrente aveva modo di specificare le proprie tesi e le proprie conoscenze soffermandosi in particolar modo - a seguito di specifica domanda della

*Avv. Francesco Nucara*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*  
*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*  
*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

Commissione - sul PDP (piano didattico personalizzato riferito agli studenti con disabilità).

Il ricorrente mostrava una tale padronanza che più volte la Commissione preferiva glissare sull'esposizione illustrativa dando per scontato i contenuti sulla base di quanto già esaminato nel power point.

Esaurita la presentazione dell'elaborato, il ricorrente veniva intrattenuto su domande attinenti la conoscenza della lingua inglese a cui rispondeva in maniera esatta e precisa. Si rappresenta che nonostante il colloquio avrebbe dovuto durare nel suo complesso 45 minuti, la prova del ricorrente si esauriva in circa 20 minuti attesa la capacità di sintesi che il ricorrente dimostrava nell'espone l'approfondito patrimonio scientifico di cui era dotato in rapporto alle necessità contenutistiche della traccia.

Eppure l'odierno ricorrente aveva la sgradita sorpresa di vedersi negato anche soltanto il superamento della prova orale ai fini dell'abilitazione.

Infatti, il giorno stesso veniva pubblicato al termine della seduta di esame giornaliero l'esito della prova con l'attribuzione dei relativi punteggi.

Al ricorrente veniva attribuita la votazione di 61/100 insufficiente al requisito minimo di 70.

La motivazione di esclusione appariva già carente in quanto al dott. Sofia non veniva reso noto il punteggio invece conseguito nella prova pratica che doveva aggiungersi a quella orale; del tutto denegando ogni consapevolezza in ordine alla propria valutazione.

Andava infatti opportunamente rilevato che il punteggio doveva essere il risultato della valutazione sintetica e comparata delle griglie di valutazione compilate necessariamente dalla Commissione.

\*\*\*

Il provvedimento impugnato appariva chiaramente illegittimo per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

*Avv. Francesco Nucara*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*  
*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*  
*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

**Eccesso di potere per difetto di istruttoria; per evidente contraddittorietà ed illogicità; per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto; per travisamento dei fatti; per sviamento di potere; illogicità manifesta del provvedimento finale.**

Al fine di un completo ed esaustivo esame della vicenda sottoposta all' On.le Autorità Giudiziaria si faceva esplicito riferimento alla seguente documentazione:

Allegato 1) Verbale estrazione traccia Colloquio (07.10.2022); Allegato 2) Verbale correzione Prova Pratica (14.07.2022); Allegato 3) Copia conforme elaborato scritto nella prova pratica; Allegato 4) Verbale Colloquio (08.10.2022). conforme elaborato scritto nella prova pratica; Allegato 4) Verbale Colloquio (08.10.2022).

**1) VERBALE ESTRAZIONE TRACCIA COLLOQUIO (07.10.2022);**

In merito a tale documento, **non si ha nulla di cui ridire o obiettare**. La traccia del colloquio estratta riguardava gli “**Organi e gli Apparati**”.

**2) VERBALE CORREZIONE PROVA PRATICA (14.07.2022)**

La Valutazione della Prova Pratica si basava giustamente su di una Griglia di valutazione, caratterizzata da 4 Ambiti specifici e dai relativi Indicatori e Descrittori di livello:

**Ambito 1, max 20 punti** – Competenza progettuale e padronanza dei contenuti;

**Ambito 2, max 40 punti** – Uso di metodologie, strumenti e tecniche;

**Ambito 3, max punti 20** – Analisi e rappresentazione dei risultati;

**Ambito 4, max punti 20** – Argomentazione, documentazione e uso del linguaggio di settore.

**Il candidato dott. V. Sofia, come da Tabella seguente, ha riportato una valutazione complessiva (Ambiti 1- 4) pari a 64 punti:**

**Ambiti Indicatori Descrittore raggiunto Punti (segue tabella)**

<p><b>1. Competenza progettuale e padronanza dei contenuti</b></p>	<p>Conoscenza dei nuclei fondanti della/e disciplina/e capacità di progettazione, relativamente</p>	<p>Progetta la prova assegnata in modo disorganico e confuso, basandosi su conoscenze e competenze disciplinari generiche e imprecise</p>	<p style="text-align: center;"><b>12</b></p>
<p><b>2. Uso di metodologie, strumenti e tecniche</b></p>	<p>Capacità di individuare una corretta strategia risolutiva con particolare riferimento all'uso appropriato delle metodologie sperimentali, degli strumenti e delle tecniche specifiche</p>	<p>Realizza la prova in modo sufficiente, basandosi su conoscenze e competenze metodologiche, strumentali e tecniche pertinenti</p>	<p style="text-align: center;"><b>28</b></p>
<p><b>3. Analisi e rappresentazioni e dei risultati</b></p>	<p>Capacità di rappresentazione/ visualizzazione e analisi dei risultati, anche in una eventuale prospettiva interdisciplinare</p>	<p>Analizza e rappresenta i risultati della prova assegnata in modo generico e/o impreciso</p>	<p style="text-align: center;"><b>12</b></p>

<b>4.Argomentazione, documentazione e uso del linguaggio di settore</b>	Capacità di documentare la prova assegnata in modo chiaro e argomentato, utilizzando il linguaggio specifico della/e disciplina	Documenta la prova in modo schematico e con inesattezze sintattiche, lessicali e tecniche.	<b>12</b>
---	---	--	-----------

**Le valutazioni a lui assegnate dalla Commissione, in merito a tutti i vari ambiti (1-4), apparivano contraddittorie ed ingiustificatamente riduttive alla luce delle seguenti motivazioni:**

**A) VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA.**

Per quanto riguarda tale valutazione, vi era una netta contraddizione tra i vari ambiti.

Più specificatamente, ogni ambito fa riferimento ad una capacità di progettazione ed alle conoscenze (che possono essere generiche o più approfondite) che il candidato deve possedere.

**Le valutazioni insufficienti** espresse dalla Commissione **ai punti 1- 3 - 4**, si manifestavano contraddittorie rispetto alla valutazione assegnata **nell’Ambito 2** per la quale, invece, si riconosceva una conoscenza e capacità di progettazione pertinente e sufficiente.

Analizzando tutti i descrittori valutati si evinceva che gli stessi - ancor prima di far riferimento a delle specifiche abilità - rimandavano ad un unico filo conduttore, ovvero la sussistenza di conoscenze e competenze fondanti della disciplina.

La Commissione esaminatrice, tuttavia, riteneva sufficienti e pertinenti solo le competenze metodologiche, strumentali e tecniche, riferite alla realizzazione pratica dell'esperimento. Aveva invece valutato in modo insufficiente tutte le altre conoscenze

*Avv. Francesco Nucara*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*  
*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*  
*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

e competenze, che invero sono preliminari rispetto alla realizzazione dello stesso esperimento.

Tale valutazione si rendeva palesemente illogica e contraddittoria. Infatti, la Commissione dimostrava avendo espresso un giudizio positivo nell'ambito 2 di avere apprezzato l'elaborato compiuto dal prof. Sofia con riferimento alla metodologia, alla tecnica ed alla strumentazione.

Tale giudizio certificava la conoscenza certa ed inconfutabile delle relative tecniche in questi ambiti in capo al ricorrente. Sulla base di tale giudizio positivo diveniva pertanto impossibile ed inveritiero affermare che il medesimo dott. Sofia non possedesse le complete ed adeguate conoscenze e competenze fondanti della disciplina stessa.

Non era infatti possibile realizzare una qualsivoglia prova scientifica, ancor più di tipo pratico - che presupponeva proprio l'utilizzo di materiali, la conoscenza e l'applicazione di specifiche tecniche e metodologie, l'analisi, l'elaborazione e la documentazione degli esiti ottenuti attraverso un linguaggio specifico della disciplina (così come effettuato dal Candidato in sede di espletamento della prova pratica) - senza possedere prima la conoscenza astratta delle stesse metodologie.

Alla luce di quanto detto, pertanto si doveva con particolare vigore ribadire come fosse stata del tutto contraddittoria la valutazione espressa dalla Commissione giudicatrice.

L'esito della stessa prova doveva pertanto essere inquadrata - ove la Commissione avesse tenuto conto di effettivi criteri logico e di analisi scientifica - nei seguenti descrittori: **Ambito 1**: “*Progetta la prova assegnata in modo appropriato, basandosi su conoscenze e competenze disciplinari ampie*”, **Ambito 3**: “*Analizza e rappresenta i risultati della prova assegnata in modo appropriato*” **Ambito 4** “*Documenta la prova in modo chiaro corretto ed argomentato sul piano morfosintattico, lessicale e tecnico*” con le rispettive valutazioni numeriche che lo scrivente ha riportato nella simulazione allegata alla presente relazione.



*Avv. Francesco Nucara*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*  
*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*  
*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

Con riferimento specifico all'Ambito 4, che nel descrittore raggiunto dice che il candidato "ha usato un linguaggio schematico e con inesattezze sintattiche, lessicali e tecniche", si evidenzia che anche tale valutazione si presenta incongruente rispetto all'elaborato esplicativo scritto dal candidato. Le aporie di tale valutazione sono esplicitate nel paragrafo successivo.

## **B) VALUTAZIONE ELABORATO SCRITTO PROVA PRATICA**

Dall'elaborato redatto dal candidato in sede di prova pratica, di cui si allegava copia autentica (**ALL.1.**) non si evincevano errori di tipo grammaticale e/o sintattici.

Tale giudizio non era assolutamente discrezionale, ma si esprimeva sulla base della grammatica italiana quale scienza esatta relativa alla corretta costruzione delle proposizioni e formule linguistiche.

Si ripete non esisteva e men che meno risultava individuato un solo errore grammaticale o di sintassi. Ciò è oggettivo e costituisce un parametro certo privo di alcuna discrezionalità.

L'elaborato consegnato risulta completo e chiaro in tutti i suoi punti, sia dal punto di vista scientifico, che con riferimento all'ambito sintattico e grammaticale.

La scrittura risulta chiara e comprensibile, il testo è fluente, il contenuto espositivo possiede una continuità in frasi e concetti coerenti al contesto complessivo in cui è inserito. L'elaborazione degli argomenti è completa, chiara ed esaustiva anche per chi dovesse per la prima volta approcciarsi alla lettura e alla comprensione di una regola o fenomeno scientifico.

Denota la capacità del Candidato di saper applicare ed esporre in forma scritta le conoscenze e le metodologie utilizzate in ambito pratico.

Occorre precisare, ancora, che la schematicità di elaborazione scritta utilizzata dal Candidato è completamente corretta e idonea a documentare una prova pratica di tipo scientifico - che ricordiamo era da presentare a completamento di un'attività

*Avv. Francesco Nucara*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*  
*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*  
*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

laboratoriale **su un modello già prestampato** e consegnato in sede d'esame allo stesso candidato - e che documenta una prova da svolgere in una classe con modalità, tempistiche, strumenti di cui avvalersi e valutazioni, nonché riferimenti a tecniche e metodologie didattiche utilizzate.

**La traccia della Prova Pratica, infatti, non richiedeva la mera spiegazione scientifica** della Legge di Stevino (seppure si doveva osservare e riprodurre praticamente attraverso il materiale fornito dalla Commissione), ma prevedeva la realizzazione di un elaborato scritto sintetico – **con indicazione specifica dei punti da sviluppare** - nel quale veniva sì descritto l'esperimento, ma riferito ad una unità didattica da progettare e da svolgere con degli alunni.

**Infatti, lo schema consegnato al candidato per la descrizione dell'esperimento, contemplava già dei paragrafi descrittivi cui lo stesso doveva rispondere.**

Peraltro, nessuna correzione risulta essere stata apportata dalla Commissione che ne ha valutato il contenuto.

Pertanto il descrittore raggiunto e la conseguente valutazione numerica espressa dalla Commissione giudicatrice in merito a tale prova è incongruente, avendo il Candidato, invece, dimostrato di possedere un'adeguata capacità di organizzazione, progettazione, realizzazione, analisi e documentazione delle conoscenze e metodologie laboratoriali, per la cui valutazione andava necessariamente indicato un altro descrittore con la corrispondente valutazione numerica indicata nella simulazione di valutazione allegata alla presente relazione. (Vedi allegato 5)

Anche in questo caso dunque il dott. Sofia aveva integrato a livello quantitativo gli elementi richiesti per la compilazione dei singoli schemi. Negare tale evidenza significa automaticamente emettere un giudizio palesemente travisante una chiara rappresentazione dei fatti e della realtà.

### **3) VERBALE COLLOQUIO (08.10.2022).**

*Avv. Francesco Nucara*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*  
*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*  
*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

Il Colloquio (svolto nei tempi e modalità previste) era strutturato sia in una progettazione di una attività didattica (conformemente all'alleg. A del D.M. n° 326/2021), sia nell'accertamento delle capacità di comprensione e conversazione in Lingua inglese (liv. B2).

Anche la Valutazione del Colloquio si è basata su di una Griglia di valutazione, caratterizzata da 4 Ambiti specifici e dai relativi Indicatori e Descrittori di livello:

**Ambito 1, max 40 punti** – Capacità di progettazione appropriata, contestualizzata dal punto di vista didattico; efficace anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.

**Ambito 2, max 40 punti** – Padronanza dei contenuti disciplinari in relazione alle competenze metodologiche;

**Ambito 3, max punti 10** – Qualità dell'esposizione convincente, fluida e ben strutturata, correttezza linguistica e terminologica nell'elocuzione con la commissione;

**Ambito 4, max punti 10** – Interazione orale: comprensione e produzione in lingua inglese su argomenti di ordine generale, accademico e professionale con riferimento al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

**Il candidato Dott. V. Sofia, come da Tabella seguente, ha riportato una valutazione complessiva (Ambiti 1-4) pari a 58 punti:**

**Ambiti Indicatori Descrittore raggiunto Punti (segue tabella)**

<p><b>1. Capacità di progettazione appropriata, contestualizzata dal punto di didattico; anche con riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti.</b></p> <p>vista efficace</p>	<p>Efficace inquadramento delle diverse fasi della progettazione, con particolare riguardo alla definizione degli ambienti di apprendimento (ad es.; contesti di riferimento, nuclei fondanti, strategie di insegnamento, tempi e risorse strumentali) e delle tecnologie digitali pertinenti con la progettazione del percorso formativo.</p>	<p>Manifesta una capacità di progettazione disorganica e confusa, basandosi su conoscenze e competenze didattico-metodologiche generiche e/o imprecise anche con riferimento alle tecnologie informatiche.</p>	<p><b>25</b></p>
<p><b>2. Padronanza dei contenuti disciplinari in relazione alle competenze metodologiche.</b></p>	<p>Conoscenza dell'argomento assegnato e coerenze delle scelte metodologiche relative; efficace attuazione delle strategie didattiche; definizione di coerenti azioni di verifica e valutazione degli apprendimenti...</p>	<p>Tratta l'argomento trattato in modo disorganico e confuso, basandosi su conoscenze e competenze disciplinari generiche e/o imprecise.</p>	<p><b>24</b></p>

<p><b>3.</b> Qualità dell'esposizione convincente, fluida e ben strutturata, correttezza linguistica e terminologica nell'elocuzione con la commissione.</p>	<p>Capacità di comunicare in modo chiaro, coerente, argomentato, adeguato alle richieste e con un linguaggio tecnico appropriato.</p>	<p>Esponde in modo schematico con inesattezze lessicali e/o sintattiche.</p>	<p><b>5</b></p>
<p><b>4.</b> Interazione orale: comprensione e produzione in lingua inglese su argomenti di ordine generale, accademico e professionale con riferimento al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.</p>	<p>Capacità di interagire in una conversazione rispondendo, esponendo e argomentando con efficacia comunicativa, fluenza, pronuncia corretta, appropriatezza lessicale e correttezza grammaticale.</p>	<p>Comprende in modo parziale con produzione orale caratterizzata da lessico limitato e impreciso con diversi errori grammaticali pronuncia, consentono comunicazione efficace e limitano la fluenza.</p>	<p><b>4</b></p>

**Anche per quanto riguarda le valutazioni a lui assegnate dalla Commissione, in merito a tutti i vari ambiti 1-4, relativamente al Colloquio orale (insindacabili negli aspetti burocratici, di condotta e svolgimento), appaiono ancora una volta**

*Avv. Francesco Nucara*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*  
*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*  
*E-mail avv.fnucara@alice.it – Pec avv.francesconucara@pec.it*

**inequivocabilmente illogici, incongruenti e riduttivi negli aspetti quantitativi/  
sostanziali, alla luce delle seguenti motivazioni:**

**A) ORGANIZZAZIONE DELL'ELABORATO POWER POINT.**

L'elaborato grafico presentato in concomitanza della valutazione orale (composto da 37 pagine e redatto tramite Microsoft Power Point) è stato sviluppato coerentemente a quanto richiesto e previsto, soprattutto in termini di:

- **inquadramento dell'attività didattica** nel contesto della scuola scelta (territorio, allievi, potenzialità e contesto classe) per come sviluppato nelle slide dalla n° 3 alla n. 6;
- **caratterizzazione del caso BES** (abilità, competenze, necessità didattiche ed educative, strumenti compensativi e dispensativi, problem solving) e strategie per l'apprendimento elaborato nelle slide da 7 a 10;
- **organizzazione dell'UDA** (obiettivi sia generali che specifici con le relative conoscenze, abilità e competenze) per come si evince chiaramente nelle slide da n° 11 a n° 16;
- **tipologie didattiche** (lezione frontale, didattica laboratoriale, cooperative learning) e strumenti e risorse didattiche (libro di testo, LIM, risorse digitali, E-Book) calibrati per le diverse necessità dei vari allievi (strumenti dispensativi e compensativi) e richiamati in modo espresso nelle slide 18 e 19;
- **fasi e tempistiche dell'UDA** (verifica dei pre-requisiti; introduzione; inquadramento, dalla cellula agli apparati; l'apparato digerente; descrizione e approfondimento; attività laboratoriali e infine attività di recupero e ripasso) inquadrate nelle slide dalla n° 20 alla n° 25.
- **valutazione e criteri per una sua corretta definizione fasi di valutazione** (iniziale, sommativa, formativa e autovalutazione); griglia di valutazione finale richiamate nelle slide da 29 a 34;
- **multidisciplinarietà e collegamenti con altre discipline**, con la strutturazione dell'UDA slide n° 35 (la sua programmazione appare pertanto in linea con la programmazione di classe e a quanto riportato in vari libri di testo, usati in scuole dello

*Avv. Francesco Nucara*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*  
*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*  
*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

stesso ordine e grado).

- **il linguaggio usato** è scientificamente corretto, sinteticamente valido e coerente a quanto richiesto (non è stata richiesta una lezione di un modulo di Letteratura Italiana, né la pianificazione di un'UDA a livello di Scuola secondaria di II grado, ma semplicemente un'UDA a livello di Scuola secondaria di I grado, svolta in coerenza a quanto richiesto e già messa in atto e sviluppata anche durante esperienze di supplenze da lui effettuate).

- Ogni punto sopra dettagliato e descritto era stato accompagnato e motivato dalla relativa normativa aggiornata, dimostrando, contemporaneamente notevoli competenze normative e legislative. A tal proposito si sottolinea che in sede di esame orale, anche la stessa Presidente della Commissione, ha evidenziato un maggiore sviluppo della parte normativa da parte del Candidato.

Corretto e congruo era stato, quindi, il criterio didattico adottato in merito alla scelta di spiegare preliminarmente agli alunni che un tessuto, un organo e un apparato si compongono di più cellule, come del resto attinto dallo stesso Candidato sia dai materiali di studio (libri e testi scientifici), nonché dall'esperienza formativa e scientifica acquisita nel corso degli anni, quale bagaglio personale dello stesso.

Ed ancora, chiara ed esplicativa, in riferimento a quelle che erano le principali caratteristiche e funzioni di queste strutture corporee, appare la spiegazione rappresentata nelle slide n° 22 -23 -24 agli alunni in relazione agli Organi e Apparati.

Infatti, vista la vastità dei singoli argomenti (Organi e Apparati) che certamente durante l'anno scolastico devono essere spiegati con tempistiche più lunghe e che prevedono quindi più ore di lezione, il Candidato dopo aver caratterizzato gli organi e gli apparati nelle loro funzioni e strutture principali, ha scelto di approfondire un apparato, quale quello digerente, poiché è l'unico che comprende più organi e che fornisce il nutrimento a tutti gli altri. L'apparato digerente infatti è deputato all'ingestione e alla digestione degli elementi nutritivi, i quali attraverso gli organi e le strutture annesse,

*Avv. Francesco Nucara*

*Patrocinante in Cassazione*

*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*

*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*

*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

riescono a contribuire alla struttura e alla fisiologia dei singoli organi e degli apparati che gli stessi vanno a costituire.

Altresì, si evidenzia che l'argomento Organi e Apparati, per la sua complessità di struttura, per i vari livelli di organizzazione di cui si caratterizza, per la complessità e la fisiologia articolata, andava in contrasto con la richiesta specifica della traccia ministeriale e cioè elaborare una unica unità didattica. E' impensabile che si possa costruire, seppure per gli alunni di scuola secondaria di I grado, una singola unità didattica su tutti gli organi e gli apparati del corpo umano, a meno che non si scelga la stessa strategia didattica utilizzata dallo stesso Candidato e cioè di fare un focus generale su quelli che sono gli organi ed apparati per poi focalizzare l'argomentazione su di uno in particolare, con annessa attività laboratoriale di approfondimento e consolidamento dell'argomento (come espresso nella slide n° 26 – 27).

**Questa scelta metodologica, è del tutto corretta ed appropriata in considerazione dell'argomento da trattare.** Peraltro, l'attività di docenza, pur rispettando le Linee Guida Ministeriali, è comunque flessibile, nonché libera da vincoli di pensiero altrui, per cui la scelta metodologica richiesta anche dalla traccia, non può essere messa in discussione o valutata secondo un criterio di piacimento o preferenza didattica.

Ogni docente nella costruzione di una unità didattica attua una scelta che oltre alla metodologia deve tener conto di altri fattori (contesto della classe – prerequisiti, etc.)

Pertanto, le valutazioni riportate dalla Commissione in **Ambito 1**: “*Progetta la prova assegnata in modo disorganico e confuso, basandosi su conoscenze e competenze disciplinari generiche e imprecise*”, in **Ambito 2**: “*Realizza la prova in modo sufficiente, basandosi su conoscenze e competenze metodologiche, strumentali e tecniche pertinenti*”, in **Ambito 3**: “*Analizza e rappresenta i risultati della prova assegnata in modo generico e/o impreciso*” e in **Ambito 4**: “*Documenta la prova in modo schematico e con inesattezze sintattiche, lessicali e tecniche*”, appaiono incongruenti rispetto all'articolazione dell'elaborato svolto, erano in contrasto con la



*Avv. Francesco Nucara  
Patrocinante in Cassazione  
Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria  
Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*

*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

completezza argomentativa, la rappresentazione ed analisi dell'argomento ed al linguaggio espresso nelle slide e riportato a voce durante il colloquio.

Tantomeno, come si leggeva chiaramente nelle slide, non si evincono assolutamente errori sintattici, lessicali e tecnici.

## **B) VALUTAZIONE COLLOQUIO**

Secondo i parametri stabiliti dalla Commissione il colloquio orale non era sussistito in un interrogatorio libero a domande da parte della Commissione medesima per saggiare la preparazione del candidato su disciplina e metodologia bensì era consistito nella semplice e mera esposizione orale dell'argomento richiesto nella traccia con la contestuale visione da parte della stessa Commissione di un Power Point costruito e programmato dal Candidato, con riferimento a tutti i punti richiesti dalla traccia estratta.

Con riferimento alle griglie di valutazione della prova orale, e specificatamente alle valutazioni cui è giunta la Commissione, si sottolinea che ogni ambito è contraddittorio con la prova orale così come è stata esposta dal Candidato ed attestata dal power point elaborato.

Orbene, ne derivava che il dott. Sofia per registrare una valutazione negativa dovrebbe essere entrato in conflitto con se stesso rimanendo incapace soltanto a leggere quanto prima elaborato per iscritto.

Era dunque impensabile che il Candidato non avesse saputo leggere e ripetere in modo pedissequo, esaustivo e corretto quanto dallo stesso elaborato e prodotto.

**Con specifico riferimento agli ambiti di valutazione richiamati nelle griglie si evidenzia che gli stessi erano tutti incoerenti con la prova.**

*Avv. Francesco Nucara*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*  
*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*  
*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

La valutazione dell'**Ambito 1** che aveva come descrittore raggiunto: *“Manifesta una capacità di progettazione disorganica e confusa, basandosi su conoscenze e competenze didattico- metodologiche generiche e/o imprecise anche con riferimento alle tecnologie informatiche”* era nettamente in contrasto con il materiale (power point) elaborato ed espresso oralmente. Leggendo il contenuto dello stesso elaborato non si evinceva una progettazione disorganica o confusa né tantomeno, visto anche i numerosi riferimenti legislativi.

Del tutto illogica appariva la valutazione espressa in tale ambito, evidenziandosi, ancora, che in ipotesi di dubbio in merito alla continuità e logicità delle slides, ancor prima di procedere con una superficiale ed incoerente valutazione finale, la stessa Commissione avrebbe potuto e dovuto rivedere l'elaborato in suo possesso.

Anche in riferimento alle tecnologie informatiche che erano state utilizzate dallo stesso Candidato per l'elaborazione ed esposizione del power point dell'Unità didattica, si riteneva che le stesse siano appropriate e più che sufficienti.

Quindi la valutazione andava inquadrata in altro descrittore di livello e conseguente attribuzione di maggiore punteggio numerico, ovvero in quello che di seguito si riporta: *“Manifesta una capacità di progettazione appropriata, basandosi su ampie conoscenze e competenze didattico - metodologiche anche con riferimento alle tecnologie informatiche”* (**vedi simulazione - Allegato 5**).

In relazione all'**Ambito 2** con descrittore raggiunto: *“Tratta l'argomento assegnato in modo disorganico e confuso, basandosi su conoscenze e competenze disciplinari generiche e/o imprecise”*, si precisava che anche questo era in contrasto con la linearità dei concetti presentati ed esposti, che come si evince dal power point, erano stati espressi con continuità e senso logico, ma addirittura erano stati approfonditi dalla conoscenza legislativa che certamente per la sua complessità di applicazione non può essere definita generica ed imprecisa.

*Avv. Francesco Nucara*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*  
*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*  
*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

Pertanto anche per questo Ambito la valutazione era incongruente ed andava inquadrata in altro descrittore di livello superiore (**Vedi prospetto di simulazione - allegato n° 5**) e precisamente in quello che testualmente riporta: *“Tratta l’argomento assegnato in modo appropriato, basandosi su ampie conoscenze e competenze disciplinari”*

**L’Ambito 3** con descrittore raggiunto *“Espone in modo schematico con inesattezze lessicali e/o sintattiche”* non trova conferma nell’elaborato presentato, né tanto meno nelle capacità espositive nella coerenza lessicale e sintattica del Candidato in relazione all’argomento esplicito.

Come evidenziato sopra, l’esposizione orale era consistita nella precisa esposizione di frasi e concetti già scritti nelle singole slides, dalle quali non si evincono assolutamente errori di tipo grammaticale, lessicale o sintattico.

Anche per tale ambito, infatti, la valutazione espressa era incongruente, dovendosi, invece, inquadrare nel descrittore che prevede: *“Espone in modo chiaro corretto e argomentato, utilizzando un lessico appropriato”*, la cui valutazione in forma numerica corrispondente è stata indicata nella simulazione allegata alla presente relazione (**Vedi allegato n° 5**).

Si ribadiva che il Candidato proviene da esperienze formative universitarie e professionali, anche in campo clinico, consolidate da anni e che l’esperienza oratoria acquisita si è basata principalmente sull’interazione orale e verbale con altri individui, oltre che in occasione di Convegni scientifici a carattere formativo e divulgativo che rendono totalmente impossibile un giudizio valutativo come quello espresso dalla Commissione in sede di valutazione del colloquio orale.

Ed ancora, non si concorda con la valutazione espressa dalla Commissione **nell’Ambito 4** in relazione alla lingua inglese, anche questa, espressa con una insufficienza e con descrittore raggiunto: *“Comprende in modo parziale con produzione orale caratterizzata da lessico limitato e impreciso con diversi errori grammaticali e di pronuncia, che non consentono una comunicazione efficace e limitano la fluenza”*.

*Avv. Francesco Nucara*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*  
*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*  
*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

Si rileva che alla luce delle semplici domande formulate – che presuppongono una conoscenza delle nozioni di base e pertanto generica - illogica è la valutazione espressa.

Tale valutazione contrastava ancora una volta con i parametri che la Commissione stessa aveva determinato per lo svolgimento della prova ed in particolare con la richiesta di rispondere con frasi brevi e concise. Dunque, data la brevità delle risposte era totalmente impossibile decifrare una comunicazione poco fluente ed inefficace del candidato.

Come da fonti scientifiche, si sottolineava che la fluenza è generalmente descritta come il naturale scorrere del linguaggio. Un eloquio fluente è generalmente libero da interruzioni, blocchi, e ripetizioni o frammentazioni di parole. La disfluenza è un’avarizia nel naturale scorrere del linguaggio. Per tutti i parlanti, un limitato grado di disfluenza è normale. Per esempio, possono inserire brevi suoni o parole, come "ehm", "cioè", o "quindi", mentre parlano. Inoltre, i parlanti possono correggere, o ripetere intere parole o frasi (per es. per chiarirne il significato). Sicuramente il Candidato nelle risposte ha inserito brevi suoni come avviene per chiunque debba esprimere un concetto con una lingua diversa da quella madre.

Pertanto anche con riferimento a queste valutazioni il descrittore raggiunto indicato dalla Commissione appariva incoerente ed inadeguato, dovendosi invero inquadrare l’esposizione in altro descrittore che prevede:” *Comprende in modo globale ed espone in modo semplice ma chiaro; mostra capacità di argomentazione anche se limitata con pochi errori grammaticali e di pronuncia che non compromettono la comunicazione , con lessico quasi sempre appropriato pur se non ampio e fluenza lievemente rallentata*” per come specificato dallo scrivente nella simulazione in calce alla presente relazione.

#### **4) OSSERVAZIONI E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE**

Alla luce di quanto sopra esposto, descritto e soprattutto motivato scientificamente, appaiono chiare le seguenti importanti caratteristiche del candidato, dott. V. Sofia:

*Avv. Francesco Nucara*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*  
*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*  
*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

- 1) **Completa ed adeguata capacità di pianificazione dei contenuti, obiettivi e modalità didattiche per tutti i componenti della classe (BES, GIFTED, etc.);**
- 2) **Idonea didattica intra e interdisciplinare;**
- 3) **Conformità delle scelte effettuate alla Programmazione di classe e ai Libri di testo usati nelle stesse classi e scuole del concorso di riferimento;**
- 4) **Notevoli Competenze Normative** attraverso le quali ha saputo giustificare le sue scelte didattiche, operative e di verifica alla luce della più recente normativa in materia.
- 5) **Comprovata esperienza didattica**, nella stessa tipologia di scuola, ordine e grado, nonché classe di concorso, di quella di cui alla prova orale in oggetto.

\*\*\*

Sulla domanda siccome avanzata l'On. le TAR adito emetteva un dispositivo di rigetto con condanna alle spese.

Argomentava a motivazione quanto segue: "Osservato che, dal punto di vista procedurale, la documentazione versata in atti dall'amministrazione non consente di rilevare profili di illegittimità;

Osservato, quanto alla valutazione delle prove del candidato, che i giudizi della commissione esaminatrice sono soggetti al sindacato di legittimità laddove risultino inattendibili in quanto determinati da uno sviamento logico o da un errore di fatto (Cons. Stato, Sez. II, 3 novembre 2022, n. 9631);

Ritenuto che, nel caso di specie, non vengono dedotti profili di illogicità dell'operato della commissione, ma piuttosto parte ricorrente intende sostituire la valutazione della commissione con la propria, suffragata da un parere basato sulla sola verbalizzazione della prova pratica e della prova orale del concorso;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso risulti sprovvisto del *fumus boni iuris*, mentre difetta anche il *periculum in mora*, dedotto solo genericamente;

*Avv. Francesco Nucara*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*  
*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*  
*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

Ritenuto, conclusivamente, che l'istanza di tutela cautelare vada rigettata, con regolamentazione delle spese della fase cautelare secondo il principio della soccombenza".

\*\*\*

Orbene, la gravata ordinanza non appare condivisibile e va pertanto censurata per i seguenti motivi di

### **DIRITTO**

#### **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO TRA CHIESTO E PRONUNCIATO EX ART. 100 C.P.C. OMESSO ESAME DEI MOTIVI DI RICORSO.**

Può validamente sostenersi che il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato immanente nell'ordinamento processuale civilistico deve trovare spazio anche nel processo amministrativo avuto riguardo all'art. 39 c.p.a., il quale ha la funzione di una vera e propria valvola di apertura del Codice del Processo Amministrativo, secondo cui *“per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali”*, in mancanza di norme all'interno del c.p.a. che sanciscano l'operatività del principio della domanda nel processo amministrativo, può sostenersi che il combinato disposto di cui agli artt. 99, 112 c.p.c. valga come principio generale da applicare anche al rito amministrativo. In tal senso si è espressa l'Adunanza Plenaria con sentenza n. 4/2015. Ciò premesso la motivazione resa dal TAR di Catanzaro ove letta asetticamente parrebbe ineccepibile, ma non lo è certamente ove si legga con attenzione il contenuto del ricorso.

Infatti, in disparte al principio di diritto affermato secondo cui "i giudizi della commissione esaminatrice sono soggetti al sindacato di legittimità laddove risultino inattendibili in quanto determinati da uno sviamento logico o da un errore di fatto", è del tutto certo che il giudizio attribuito al dott. Sofia non ha assolutamente risposto né a criteri di logica, né a quelli di non contraddizione.

*Avv. Francesco Nucara*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*  
*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*  
*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

Il ricorso promosso piuttosto che sostituire la valutazione della Commissione con quella del perito di parte, è assolutamente utile ed idoneo a dimostrare come l'esito espresso dai Commissari sia del tutto incoerente e travisato.

Esso, in primo luogo non risponde ai criteri esigiti dalle c.d. griglie in termini di corrispondenza tra quanto rilevato e quanto espresso in punteggio. Ed ancora in più parti si presenta contraddittorio, poiché da un lato afferma la sussistenza di specifiche conoscenze scientifiche da parte del dott. Sofia, d'altro lato invece conferisce giudizi di inidoneità totalmente impossibili perché aventi riguardo ad ulteriori voci di campo che costituiscono estrinsecazioni delle prime. Tutto ciò è ben spiegato nella parte illustrativa del ricorso che sopra è stato riportato.

La confusione cui si è esposto il TAR di Catanzaro nella stesura del provvedimento impugnato appare particolarmente significativa quando riferisce che per altro la valutazione del consulente si è basata " sulla sola verbalizzazione della prova pratica e della prova orale del concorso".

Ebbene, il Tribunale di primo grado qui dimostra di non aver compreso che il giudizio di inidoneità scaturisce proprio dalla verbalizzazione della prova pratica, la quale era stata già valutata positivamente dalla medesima Commissione!!!

Si ribadisce allora che il dott. Sofia ha potuto svolgere la prova orale (che atteneva alla verbalizzazione della prova scritta e pratica) proprio perché era stato preliminarmente giudicato idoneo ad entrambe sulla base dell'esame svolto in precedenza con valutazione espressa dalla stessa Commissione in maniera sufficiente per l'ammissione alla fase successiva.

In definitiva il provvedimento del TAR implicitamente rende merito al ricorso perché presumeva che la domanda fosse parziale in quanto riferita esclusivamente alla verbalizzazione della prova scritta, dunque il TAR riteneva falsamente che il dott. Sofia avesse ricevuto un giudizio di totale inidoneità. Non è assolutamente così!

**Il dott. Sofia è stato giudicato inidoneo solo a seguito dell'esposizione verbale della prova pratica, prova pratica per la quale aveva già ricevuto un giudizio di idoneità.**

*Avv. Francesco Nucara*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*  
*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*  
*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

Ecco che allora il provvedimento definitivo impugnato ove fosse stato colto nella sua completezza dal TAR di Catanzaro avrebbe dovuto subire certamente l'annullamento richiesto dall'odierno appellante.

\*\*\*

### **TRAVISAMENTO DEI FATTI QUANTO ALLE SPESE GIUDIZIALI.**

In estremo subordine ove per assurdo dovesse ritenersi l'infondatezza di quanto sopra dedotto si osserva che il TAR di Catanzaro ha condannato il dott. Sofia alle spese processuali della fase cautelare sulla base del principio di soccombenza.

Va però rilevato che gli Enti resistenti nulla hanno dedotto in ordine ai motivi aggiunti non essendo stata presentata nuova memoria, né avendo contro eccepito nulla in fase di udienza.

Vi è di più. Con la prima comparsa di costituzione le controparti avevano dato atto della effettiva assenza di motivazione del provvedimento impugnato e della quale si doleva l'appellante nel ricorso principale così depositando gli atti soddisfacenti i requisiti motivazionali.

Orbene, il provvedimento impugnato basato sul principio della soccombenza è incoerente rispetto detta premessa. Infatti, il ricorrente ha avuto un esito positivo dalla fase cautelare avendo ottenuto una implicita declaratoria di nullità del giudizio di esclusione perché immotivato.

Per altro si ribadisce che alcuna difesa ha spiegato l'Amministrazione a seguito del ricorso per motivi aggiunti. Né è possibile dedurre argomenti dalla prima difesa la quale era concentrata su una difesa del provvedimento fino a quel momento immotivato.

\*\*\*

Ai fini del periculum in mora l'odierno appellante torna a rilevare che l'eventuale vittoria della lite nei tempi ordinari deve ritenersi del tutto ininfluyente *tanquam non esset*. Infatti, è presumibile presumere che nel corso degli anni necessari per lo svolgimento del processo ordinario l'Amministrazione proceda alla pubblicazione di un nuovo bando di concorso. Soprattutto il diniego manifestato con il provvedimento



*Avv. Francesco Nucara*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*  
*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*  
*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

impugnato impedisce al ricorrente di poter essere impiegato in via ordinaria ai ruoli dell'Amministrazione con immediate ricadute pregiudizievoli di tipo occupazionale. Il dott. Sofia è a tutt'oggi sostanzialmente impedito dal poter svolgere attività di insegnamento nella Pubblica Amministrazione. Tale pregiudizio è certamente di natura grave ed irreparabile considerata anche l'età adulta dell'appellante.

\*\*\*

Tanto esposto e premesso, l'odierno appellante, per come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

### **CHIEDE**

all'On.le Consiglio di Stato adito l'accoglimento delle seguenti

### **conclusioni:**

1. Voler integralmente riformare l'ordinanza n° 173/2023 emessa nell'ambito del procedimento n° 1600/22 R.G. dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sede di Catanzaro nella Camera di consiglio del 12/04/2023 e depositata in data 13/04/2023, non notificata con la quale è stata rigettata la domanda di sospensione cautelare sul provvedimento di esito negativo della prova orale espletata in data 8 ottobre 2022 presso il plesso di scuola primaria di via Borsellino dell'Istituto Comprensivo Montalto Uffugo Taverna -nell'ambito del Concorso ordinario STEM 2022 - Classe di concorso A028 MATEMATICA E SCIENZE;
2. In via istruttoria si chiede ammettersi una verifica o se ritenuta indispensabile una consulenza tecnica di ufficio al fine di accertare le incongruenze e contraddizioni denunciate nel presente ricorso attinenti alle compilazioni delle griglie anche sulla base degli elaborati scritti già allegati al fascicolo di parte ricorrente per come richiesta in primo grado.
3. in ogni caso, condannare l'appellato alla refusione di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.

*Avv. Francesco Nucara*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*  
*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*  
*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

Si allega:

ordinanza impugnata;

Reggio Calabria, li 12/06/2023

Avv. Francesco Nucara

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI  
PROCLAMI EX ART. 41, CO. 4, C.P.A.

Si premette che il ricorrente limita le conclusioni del presente ricorso al solo fine dell'ottenimento dell'abilitazione all'insegnamento alla classe di concorso cui ha partecipato. Dunque, non si ritiene sussistono controinteressati in senso tecnico.

Ciò non di meno - per evitare qualsivoglia decadenza - si esprime quanto segue:

Il ricorrente ha preso parte alla procedura concorsuale controversa a cui hanno partecipato oltre 300 concorrenti. Fra questi coloro che sono stati ammessi alle prove orali sono circa 200. Allo stato non è possibile definire un numero preciso in quanto non si hanno notizie della conclusione delle selezioni.

Ne deriva che non è possibile individuare gli effettivi controinteressati all'odierno gravame.

Per ipotesi di questo tipo l'art. 41, comma 4, c.p.a. stabilisce che "Quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità".

Con riferimento, inoltre, alle modalità di notificazione per pubblici proclami va rilevato che il mezzo più idoneo a consentire la conoscenza e la conoscibilità del gravame ai

*Avv. Francesco Nucara*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Corso Garibaldi n° 468/A – 89127 Reggio Calabria*  
*Tel. 0965/332706 – Cellulare 338/2462840*  
*E-mail avv.fnucara@alice.it - Pec avv.francesconucara@pec.it*

controinteressati sia la pubblicazione, sul profilo web dell'Ufficio scolastico regionale della Calabria dedicata al concorso controverso – di un estratto dell'emanando provvedimento con cui si dispone ed autorizza la notificazione per pubblici proclami del presente gravame.

**Considerata inoltre la possibilità, prevista dall'art. 150 c.p.c. che l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami sia “data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi” si chiede che S. E. il Presidente disponga e autorizzi con decreto l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei potenziali controinteressati attraverso la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. da eseguirsi mediante pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale contenente gli estremi del presente gravame nei termini sopra indicati.**

P.Q.M.

si chiede che l'Ecc.mo Consiglio di Stato intestato Voglia accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, previa concessione delle opportune misure cautelari e, se ritenuto necessario, esperimento di verifica ex art. 66 c.p.a., annullare il provvedimento impugnato e condannare l'Amministrazione convenute al risarcimento del danno cagionato in forma specifica, attraverso il riconoscimento del diritto al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A028.

Reggio Calabria, li 12 giugno 2023

Avv. Francesco Nucara